

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 9 MARZO 1967

(122^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERTONE**

e del Vice Presidente **MARTINELLI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (1838) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Martinelli) . . . Pag. 2226, 2228, 2229
2230, 2231
LO GIUDICE 2228, 2231
PELLEGRINO 2227, 2228, 2230, 2231
RODA 2227, 2230
SALARI 2231
TRABUCCHI, *relatore* 2226, 2228, 2231
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2228, 2229, 2230, 2231

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1969) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Bertone) . . . 2196, 2197, 2200, 2203
PRESIDENTE (Martinelli) 2210, 2211, 2214, 2216, 2221

BOCCASSI Pag. 2199, 2209, 2210, 2211
2213, 2214, 2215, 2216
FORTUNATI 2199, 2210, 2213
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2199
2210, 2213, 2214, 2215, 2216, 2221
LIMONI 2199
MAIER 2215
MILITERNI, *relatore* . . 2196 2198, 2199, 2202, 2203
2209, 2210, 2213, 2214, 2215, 2216
SALERNI 2199

« Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria » (2005) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE (Martinelli) . . . 2221, 2225, 2226
CUZARI 2225
FRANZA 2225
LO GIUDICE 2223
MAIER 2225
PELLEGRINO 2224
SALARI, *relatore* 2221, 2224
SALERNI 2224
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2224

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fiorentino, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militerni, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Banfi, Cenini, Terenzio Magliano e Pecoraro sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Borrelli, Angelilli, Morabito e Perugini.

Sono presenti altresì i senatori Boccassi e Limoni, intervenuti a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento.

Intervengono il Ministro delle finanze Preti, i Sottosegretari di Stato per le finanze Vittorino Colombo e Athos Valsecchi e per il tesoro Eugenio Gatto.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1969)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

MILITERNI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio soltanto ricordare che sul disegno di legge all'esame ho già riferito ampiamente nella precedente seduta. Non resta, dunque, che prendere in

esame e rendersi conto della portata degli emendamenti presentati dal Governo.

Negli interventi fatti in sede di discussione generale da parte dei senatori comunisti fu sollevata, tra le altre, l'obiezione relativa al fatto che tutto il disegno di legge era centrato sul principio della capitalizzazione e non su quello della ripartizione. Già il senatore Trabucchi nel suo intervento pose in evidenza le ragioni per le quali era (ed è) non facile la transizione immediata dal sistema della capitalizzazione a quello della ripartizione e come il disegno di legge tendesse ad un inizio di mediazione da un sistema all'altro. Perchè, in concreto, questo provvedimento non ha potuto attuare integralmente tale transizione? Vi sono dei motivi specifici oltre a quelli generali chiaramente illustrati dal senatore Trabucchi. Non è risultata possibile l'adozione di un nuovo sistema di liquidazione del trattamento di quiescenza sulla base dell'ultima retribuzione percepita in attività di servizio, in quanto da tale sistema sarebbero risultati danneggiati i medici a basse e medie retribuzioni, più equitativamente favoriti, invece, dal vigente sistema di pensionamento a capitalizzazione, che reca loro i vantaggi d'una retribuzione annua contributiva virtuale non inferiore a lire 600.000 ed una miglioramento della stessa per gli importi non superiori a lire 1.300.000. D'altra parte, va ancora tenuto conto dell'attuale variabilità dei livelli di trattamento economico in seno ai gruppi costituenti la categoria in esame, che non consente, ancora, di procedere a mutamenti radicali. Ma se è vero, come è vero, che il sistema di pensionamento è informato, sostanzialmente, al criterio della capitalizzazione dei contributi versati, prevedendosi un trattamento articolato su tre componenti (rendita proporzionale agli anni di servizio-rendita differenziale-rendita aggiuntiva), se è vero che il disegno di legge è centrato sull'opportunità di mantenere fermo, per ora, il predetto principio della capitalizzazione, è anche vero che tale sistema viene però attuato con la determinazione di un'unica rendita (pensione teorica) risultante dai contributi versati e introducendo idonei correttivi intesi a temperarne la

eccessiva rigidità, all'uopo prevedendo una opportuna scala di minimi, un contenimento dei valori massimi ottenibili e, soprattutto, un allineamento virtuale dei contributi pregressi ai livelli di quelli attuali.

Passiamo ora ad illustrare gli emendamenti proposti dal Governo. Faccio presente che venerdì scorso, quando abbiamo interrotto la seduta della Commissione, mi sono incontrato con i rappresentanti delle categorie interessate, ai quali ho sottoposto gli emendamenti governativi. I rappresentanti delle categorie interessate li hanno accolti dichiarandosi pienamente soddisfatti. Non ho potuto consultare i sanitari che si agitano dietro i problemi sollevati dall'emendamento dei senatori Limoni e Boccassi. Voglio sottolineare che l'emendamento più importante presentato dal Governo e dal quale, per coordinamento, derivano gli altri, è quello relativo allo spostamento della data dal 1° gennaio 1965 al 1° gennaio 1967 per consentire a tutti i sanitari di fruire dei benefici derivanti dagli aumenti di retribuzione intervenuti nel 1966. Questo spostamento di data reca, dunque, notevoli benefici anche a quella categoria di sanitari che ha spinto i colleghi Boccassi e Limoni a presentare emendamenti agli articoli 1 e 20 del disegno di legge.

Chiarito questo punto devo far presente alla Commissione che dalle statistiche effettuate dall'Istituto di previdenza emerge una drastica contraddittorietà tra i dati ufficiali e i dati ufficiosi che le categorie interessate ci hanno fatto pervenire. Infatti, mentre nella motivazione dell'emendamento Limoni-Boccassi si dice che i sanitari che verrebbero a usufruire di questo nuovo trattamento sono circa 300-350, invece dalla statistica dell'Istituto di previdenza, statistica che risale al 1962, risulta che i sanitari di tale categoria sono 2.000 (cioè 2.000 sarebbero, complessivamente, gli igienisti, gli ufficiali sanitari eccetera, ai quali è inibito l'esercizio della libera professione). Questo dato statistico del 1962 è ineccepibile perchè è stato fatto in base ad un apposito « quesito » periferico, con la specifica indicazione di rilevare il numero dei sanitari ai quali era inibito

l'esercizio della professione. Nel 1962 è risultato, come ho detto, che tale numero era rappresentato da circa 2.000 unità. Attraverso calcoli effettuati sempre dall'Istituto della previdenza, rilevati anche dall'incremento numerico della categoria, è risultato che dal 1962 ad oggi questo numero è salito a 4.091 unità. Di fronte allo spostamento da una cassa all'altra di questa massa veramente considerevole, spostamento che finirebbe per turbare seriamente l'equilibrio generale della cassa, ed in considerazione dei notevoli miglioramenti che l'emendamento del Governo porta alla categoria, non mi resta che invitare il senatore Limoni a voler ritirare l'emendamento da lui presentato all'articolo 1 e di voler rinviare al momento opportuno, ad un apposito provvedimento, la sistemazione di tutta questa materia.

In sostanza gli emendamenti del Governo sono i seguenti: agli articoli 1 e 2 vengono proposte modifiche formali; agli articoli 3 e 4 si propongono i predetti spostamenti di data; all'articolo 12 si propone la applicazione del nuovo sistema per le cessazioni a partire dal primo luglio 1967 (in seguito al predetto spostamento di data); agli articoli 15, 16, 17 e 18 gli emendamenti concernono i miglioramenti ai pensionati e norme per la perequazione della pensione; all'articolo 19 si propone di fissare il primo bilancio al 1° gennaio 1968; nell'articolo aggiuntivo 28 si prevede la concessione di sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione e una maggiore accelerazione di questa operazione; l'articolo aggiuntivo 29 concerne l'arrotondamento dell'importo annuo delle pensioni; nelle tabelle, infine, sono portate le necessarie variazioni per esigenze di coordinamento col sopra menzionato spostamento di data.

Non mi resta che invitare la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge con le modifiche proposte o accettate dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

Miglioramenti al trattamento di quiescenza.

Art. 1.

Ai fini del trattamento di quiescenza, a partire dal 1° gennaio 1965, la retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.

Ai fini della determinazione del contributo dovuto alla Cassa, le norme contenute nel comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1965.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituirne il testo con il seguente:

« Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1° luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Limoni ha presentato un emendamento inteso ad aggiungere dopo l'articolo 1 il seguente articolo:

« I medici igienisti dirigenti, ufficiali sanitari e direttori dei laboratori micrografici,

a orario pieno d'ufficio presso i Comuni e le Provincie, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, o che in tale qualità vengono successivamente nominati o assunti, ai quali è inibita la libera professione, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio.

La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'Ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ».

MILITERNI, *relatore*. Ho già posto in evidenza i benefici che derivano dagli emendamenti governativi, attraverso lo spostamento della data dal 1° gennaio 1965 al 1° gennaio 1967, sia pure indirettamente, anche alla categoria degli igienisti, degli ufficiali sanitari eccetera.

Concordo con lo spirito degli emendamenti Limoni e Boccassi, ma devo però far notare ai presentatori di tali emendamenti che allo stato attuale non abbiamo gli elementi per una decisione che ci tranquillizzi sul piano degli effetti che da essi derivano. Infatti, mentre i colleghi Limoni e Boccassi muovono dal presupposto che questa categoria è costituita da 300-400 unità, dai conteggi statistici del censimento eseguito il 31 dicembre 1964 in occasione della compilazione del bilancio tecnico della cassa sanitari risulta, invece, che circa 2.000 sono gli iscritti. Questo dato è pienamente attendibile ed è stato ottenuto attraverso un'indagine nella quale, come ho già ricordato, fu posto il quesito se l'esercizio della professione fosse o meno inibito. L'Istituto della previdenza ha calcolato che dal 1953 ad oggi il numero è salito a ben 4.091 unità. Non pare quindi possibile accettare gli emendamenti dei senatori Limoni e Boccassi dal momento che, trattandosi di categorie abbastanza numerose, si creerebbero notevoli conseguenze finanziarie.

Per questo motivo il relatore non può che invitare a ritirare gli emendamenti in parola dichiarandosi favorevole ad un'eventuale presentazione di un altro provvedimento che tenga conto dell'aumento effettivo che si è verificato in seno alle categorie che ci interessano.

B O C C A S S I . Non posso essere completamente d'accordo con le asserzioni fatte in questo momento dal relatore, anche perchè le cifre che egli ha citato non sono esatte. In tali cifre, infatti, vengono calcolati anche quei medici che non sono ufficiali sanitari, come i direttori eccetera. È evidente che tali persone non possono essere prese in considerazione dal momento che per esse non si verifica il necessario presupposto che è appunto quello della inibizione della professione. Si tratta dunque di 200 o 300 elementi e non già di 2.000 come si vuol sostenere.

M I L I T E R N I , relatore. Al quesito, che fu posto nel 1954, hanno risposto 2.000 persone.

B O C C A S S I . Hanno risposto perchè avevano interesse a beneficiare del provvedimento.

Comunque ci dichiariamo disposti a ritirare l'emendamento e provvederemo, successivamente, a presentare un altro disegno di legge.

L I M O N I . Prendo atto che la modifica apportata all'articolo 1 migliora, indubbiamente, la situazione pensionistica di tutti i sanitari e, conseguentemente, anche quella delle categorie che ci interessano. Devo però far rilevare che il motivo per il quale abbiamo presentato l'emendamento è da ricercare nella volontà di garantire una certa perequazione tra il trattamento dei dipendenti degli enti locali e quello dei medici igienisti, degli ufficiali sanitari eccetera ai quali è inibito l'esercizio della libera professione. Si è cercato di far respingere l'emendamento sulla base di un presunto danno finanziario che deriverebbe alla Cassa a causa del rilevante numero delle persone interessate. A

parte il fatto che le cifre portate non sono esatte, non vedo come si possano sacrificare delle esigenze umane all'esigenza della sopravvivenza della Cassa. In realtà si tratta soltanto di 300-400 persone, ma anche se si trattasse di 2.000 unità non vedo quale danno riceverebbe la Cassa dato che questa, a quanto mi risulta, ha 38.000-40.000 iscritti (1962-1963).

Mi dichiaro comunque disposto a non insistere nella mia proposta di modifica a condizione che il Governo accetti con favore un disegno di legge di contenuto analogo che mi riservo di presentare.

G A T T O , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo può dichiararsi d'accordo sulla presentazione ma non sul contenuto dal momento che, non essendo questo definito, verrebbe ad « ipotecare » la propria posizione.

S A L E R N I . Mi dichiaro completamente favorevole all'emendamento presentato dal senatore Limoni: se effettivamente ci sono dei medici provinciali che sono impiegati a tempo pieno e ai quali è inibito l'esercizio della professione non vedo perchè debbano avere un trattamento diverso dagli altri. D'altra parte non mi ritengo soddisfatto delle assicurazioni del Sottosegretario.

Per queste ragioni invito i colleghi a riflettere attentamente prima di prendere una decisione che potrebbe poi risultare errata.

M I L I T E R N I , relatore. Desidero dire ai colleghi Limoni e Boccassi, di cui apprezzo le argomentazioni e lo stile, che gli Istituti di previdenza, attraverso una apposita commissione, hanno già posto allo studio il problema. Quindi, chi volesse presentare il disegno di legge, potrebbe porsi a contatto con questa commissione per avere i dati aggiornati e procedere celermente.

F O R T U N A T I . Presenteremo un ordine del giorno alla fine della discussione, per affermare il principio.

G A T T O , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Accetterò l'ordine del giorno co-

me raccomandazione, come invito a studiare la questione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo successivo, di cui do lettura:

Art. 2.

Al fine della determinazione della pensione teorica di cui al successivo articolo 5, a ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, è attribuita una retribuzione annua pensionabile calcolata detraendo lire 50.000 dalla retribuzione annua contributiva determinata in applicazione del comma primo dell'articolo 1. Nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, la detrazione delle lire 50.000 è effettuata per un'aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai fini della contribuzione e della misura del trattamento di quiescenza.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, all'8ª e 9ª riga, alle parole: « in applicazione del comma primo dell'articolo 1 », le altre: « in applicazione dell'articolo 1 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'iscritto già in servizio al 1º gennaio 1965, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica relativa al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita alla data medesima. Per il periodo utile anteriore al 1º gennaio 1965, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore a sei mesi, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante pari al prodotto

della predetta retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 per il coefficiente della tabella I allegata alla presente legge, corrispondente agli anni del periodo utile suddetto.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente, l'effetto retroattivo fino al 1º gennaio 1965 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1º luglio 1965 in poi, si considera efficace purchè le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi oppure da regolamenti organici.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Alla 1ª e 2ª riga del comma primo, alle parole: « in servizio al 1º gennaio 1965 », sostituire le altre: « in servizio al 1º gennaio 1967 ».

Alla 7ª riga del comma primo, alle parole: « anteriore al 1º gennaio 1965 », sostituire le altre: « anteriore al 1º gennaio 1967 ».

Alla 3ª e 4ª riga del secondo comma, alle parole: « fino al 1º gennaio 1965 », sostituire le altre: « fino al 1º gennaio 1967 ».

Alla 7ª e 8ª riga del secondo comma, alle parole: « a partire dal 1º luglio 1965 in poi », sostituire le altre: « successivamente a tale data ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Nei riguardi dei sanitari che abbiano prestato anteriormente al 1º gennaio 1965 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 3, si considerano soltanto quei servi-

zi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi, la determinazione della retribuzione pensionabile relativa al corrispondente periodo utile anteriore al 1° gennaio 1965, espresso in anni, si effettua separatamente, considerando le distinte retribuzioni annue contributive ed i rispettivi coefficienti della tabella I. I calcoli relativi sono eseguiti prendendo a base la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1965 diminuita di lire 50.000 per il servizio simultaneo di maggiore durata e le effettive retribuzioni annue contributive per i rimanenti servizi. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Alla 2^a riga, alle parole: « anteriormente al 1° gennaio 1965 », sostituire le altre: « anteriormente al 1° gennaio 1967 ».

Alla 10^a e 11^a riga, alle parole: « anteriore al 1° gennaio 1965 », sostituire le altre: « anteriore al 1° gennaio 1967 ».

Alla 16^a riga, alle parole: « contributiva al 1° gennaio 1965 », sostituire le altre: « contributiva al 1° gennaio 1967 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

La pensione teorica è determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge, prendendo per base la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.

Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica, risultante in applicazione del precedente comma, deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalle vigenti disposizioni, con l'adozione dei criteri indicati al comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

(È approvato).

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto nella forma della pensione, pagabile in tredici mensilità secondo le disposizioni vigenti, è costituito:

a) dalla pensione teorica determinata in applicazione dell'articolo 5;

b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000.

La rendita vitalizia di cui alla lettera b) è dovuta solo quando la pensione teorica di cui alla lettera a) non superi la retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 attribuibile all'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Inoltre, essa è limitata alla differenza tra tale retribuzione e la pensione teorica qualora la differenza stessa risulti inferiore a lire 104.000.

Nel caso in cui il trattamento di quiescenza abbia riferimento a servizi simultanei, ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva alla data di cessazione, trova applicazione il criterio indicato nella seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

(È approvato).

Art. 7.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6 è maggiorata di un decimo e comunque non può considerarsi inferiore ai due terzi della retribuzione annua con-

templata al comma secondo dello stesso articolo 6.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Boccassi un emendamento tendente a sostituirne il testo con il seguente:

« Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 è maggiorata di un decimo e comunque non può essere inferiore all'intera retribuzione annua contemplata al comma secondo dello stesso articolo 6, quando si tratti di pensione di prima categoria; ai dieci dodicesimi dell'intera retribuzione annua contemplata come sopra, quando si tratti di pensione di seconda, terza e quarta categoria; agli otto dodicesimi (due terzi) dell'intera retribuzione annua, quando si tratti di pensione di quinta, sesta, settima ed ottava categoria della tabella A annessa alla legge n. 648 del 10 agosto 1950.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi dall'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Alle pensioni dirette ed indirette di privilegio di prima categoria sono estese le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 15 della legge 23 aprile 1965, numero 488, recante provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti ».

B O C C A S S I . Il primo comma suddivide le pensioni di questa categoria in tre gruppi, disponendo che le pensioni di privilegio non possano essere inferiori all'intera retribuzione annua per il primo gruppo, ai dieci dodicesimi per il secondo gruppo e agli otto dodicesimi per il terzo gruppo.

Questo emendamento incide sul contenuto finanziario del provvedimento, ma in misura irrisoria, mentre il suo contenuto morale è assai importante; inoltre offre la possibilità di rivendicare il ripristino della differenzia-

zione delle pensioni di privilegio in rapporto alla diversa gravità delle lesioni. La differenziazione è stata istituita con la legge 11 giugno 1954, n. 409; a tale criterio sono stati informati i provvedimenti successivi.

Il secondo comma del testo originario dell'articolo è rimasto invariato.

Con l'emendamento aggiuntivo costituito dal terzo comma si chiede l'estensione pura e semplice, alle pensioni dirette ed indirette di privilegio di prima categoria di cui al primo comma, delle provvidenze concesse agli invalidi per servizio dello Stato con la legge 23 aprile 1965, n. 488, affinché le due categorie siano accomunate dalla stessa legge n. 539 del 1950 e riunite in una nuova associazione, eliminando la disparità di trattamento giuridico ora esistente, che le divide. La sostanza dell'emendamento è la divisione tra i vari gruppi delle pensioni di privilegio in base a quello che è già stato stabilito dalla legge precedente.

M I L I T E R N I , relatore. Il relatore non può essere d'accordo perchè l'articolo suggerito a titolo di emendamento verrebbe, invece, a determinare una posizione di non giustificato favore per i pensionati sanitari nei confronti di quelli delle altre Casse pensioni, discostandosi dai criteri generali cui è informata nella materia la legislazione degli Istituti di previdenza, criteri che sono, come già detto, sufficientemente vantaggiosi.

Quanto all'estensione delle provvidenze di cui alla legge del 1965, n. 488, è da segnalare che la questione — la quale postula un più approfondito esame per i conseguenti effetti normativi e finanziari e poichè dovrà interessare, ovviamente, non i soli pensionati sanitari, ma quelli di tutte le Casse pensioni degli Istituti — risulta, comunque, già tra gli argomenti da sottoporre all'esame della nuova Commissione di studio, di cui all'articolo 49 della legge n. 379 del 1955; e posso comunicare al collega Boccassi che questa Commissione è stata già nominata, si è insediata il 1° marzo ed ha continuato i suoi lavori anche in questi giorni.

Stando così le cose, il relatore esprime parere sfavorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 7 presentato dal senatore Boccassi e non accolto dal relatore.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Art. 8.

Qualora la pensione teorica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6, oppure la corrispondente pensione teorica maggiorata di un decimo nel caso di pensione diretta di privilegio, superi la retribuzione annua indicata al comma secondo dello stesso articolo 6, l'eccedenza è dovuta limitatamente ad un terzo del suo ammontare.

Le pensioni teoriche contemplate al comma precedente in nessun caso possono considerarsi inferiori ai rispettivi importi minimi, previsti, in relazione agli anni utili ai fini del trattamento di quiescenza, dalla tabella III allegata alla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Boccassi un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « l'eccedenza è dovuta », le altre: « nel suo intero ammontare » ed a sopprimere le successive parole fino al termine del comma.

M I L I T E R N I , *relatore*. Lo accolgo.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'emendamento presentato dal senatore Boccassi e accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 9.

La pensione indiretta o di reversibilità si determina prendendo a base la corri-

spondente pensione diretta calcolata in applicazione degli articoli 6, 7 e 8.

Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto composto dalla pensione teorica e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 6, è reversibile secondo le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Sulle prime lire 195.000 l'aliquota di reversibilità non può, però, essere inferiore all'80 per cento.

In nessun caso la pensione annua lorda indiretta o di reversibilità risultante dalla applicazione del comma precedente può considerarsi inferiore a lire 351.000.

L'importo della pensione indiretta di privilegio, nonchè quello della pensione di reversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dell'assegno diretto privilegiato, è pari al corrispondente importo della pensione diretta.

Nei casi di reversibilità di pensione diretta di privilegio non contemplati dal precedente comma, il minimo previsto dal comma terzo è elevato da lire 351.000 a lire 395.700 annue lorde.

(*È approvato*).

Art. 10.

In aggiunta al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è pari alla pensione teorica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6, moltiplicata per il coefficiente fisso 9.

Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, l'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto è pari alla metà di quello deter-

minato in applicazione del comma precedente.

(È approvato).

Art. 12.

Le norme contenute nei precedenti articoli dal 2 all'11 si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, all'ultima riga, le parole: « a partire dal 1° luglio 1965 » con le altre: « a partire dal 1° luglio 1967 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 13.

Con effetto dal 1° luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'articolo 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è soppressa.

A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, è fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.

(È approvato).

Art. 14.

Per le cessazioni dal servizio contemplate all'articolo 12, i servizi e i periodi ammessi a riscatto in base alle vigenti disposizioni della Cassa per le pensioni ai sanitari determinano, ai fini della misura del trattamento di quiescenza, l'attribuzione ai servizi o periodi stessi di una retribuzione annua pensionabile e, conseguentemente, una maggiorazione della pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6.

Per le domande presentate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, l'attribuzione della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente e il calcolo del contributo di riscatto si effettuano mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge.

Quando la domanda di riscatto risulti regolarmente presentata in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo si determina in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa e i relativi servizi o periodi vengono valutati come utili ai fini dell'applicazione del comma primo dell'articolo 3.

Rimane ferma la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello derivante dall'applicazione del comma secondo. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate non posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« Per le cessazioni dal servizio contemplate all'articolo 12, i servizi e i periodi ammessi a riscatto in base alle vigenti disposizioni della Cassa per le pensioni ai sanitari determinano, ai fini della misura del trattamento di quiescenza, l'attribuzione ai servizi o periodi stessi di una retribuzione annua pensionabile e, conseguentemente, una maggiorazione della pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6.

Per le domande presentate a partire dal 1° luglio 1967, l'attribuzione della retribuzione annua pensionabile di cui al comma prece-

dente e il calcolo del contributo di riscatto si effettuano mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge.

Rimane ferma la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, numero 1593.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello derivante dall'applicazione del comma secondo. Le preesistenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate entro il 30 giugno 1967 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo di cui ho ora dato lettura.
(È approvato).

Art. 15.

A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, l'assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensioni in atto all'inizio del mese, concesso con legge 30 dicembre 1965, n. 1486, è aumentato, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, di un importo pari al 10 per cento del trattamento annuo in godimento, considerato con esclusione dell'assegno stesso, della indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, dei benefici indicati al secondo comma dell'articolo 7, della eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, numero 610, e della eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori

al 1° luglio 1965, per la parte del trattamento indicato al comma precedente, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 16, 17 e 18. I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13ª mensilità.

L'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è aumentata, a decorrere dal 1° luglio 1965, del trenta per cento.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, l'assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensioni in atto all'inizio del mese, concesso con legge 30 dicembre 1965, n. 1486, è aumentato, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, di un importo pari al 10 per cento del trattamento annuo in godimento, considerato con esclusione dell'assegno stesso, dell'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, dei benefici indicati al secondo comma dell'articolo 7, della eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, numero 610 e della eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1967, si riliquidano, a decorrere dal 1° luglio 1965 o dalle successive date di decorrenza delle pensioni stesse, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 16, 17 e 18. Per le relative pensioni indirette e di reversibilità, il nuovo importo, con la decorrenza suindicata, si determina prendendo a base il corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione dei criteri indicati nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 9.

Per le parti aggiuntive di pensione previste dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la riliquidazione di cui al comma precedente si effettua aumentandole del 30 per cento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

Art. 16.

Ai fini della riliquidazione prevista dal comma secondo dell'articolo 15, per ogni pensione si prende a base la parte del trattamento considerato dal comma stesso in godimento al 30 giugno 1965. Per le pensioni indirette e di reversibilità si prende a base il corrispondente trattamento diretto.

In relazione al servizio utile computato per la liquidazione della pensione originaria e alla eventuale valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici operata in sede di liquidazione della pensione stessa, si determina la maggiorazione della parte del trattamento di cui al comma primo che deriverebbe qualora la riliquidazione venisse effettuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 9.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per ogni pensione, si considera la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1964 e si attribuisce una retribuzione annua contributiva virtuale, riferita al 1° gennaio 1965.

Per la determinazione di tale retribuzione si considera:

— per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958:

a) la retribuzione annua contributiva a tale data attribuita ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593, computata, però, senza l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87;

— per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958:

b) la retribuzione annua contributiva a tale data calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, senza operare, però, l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso;

c) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di effettiva cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato alla lettera b).

Come retribuzione annua contributiva virtuale al 1° gennaio 1965, si attribuisce:

— per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, la retribuzione indicata alla lettera a) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000;

— per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958, la retribuzione più favorevole tra quella indicata alla lettera b) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000 e quella indicata alla lettera c) considerata con l'aumento di lire 50.000.

Per la determinazione della maggiorazione del trattamento di cui al comma secondo, l'applicazione del comma secondo dell'articolo 6 e del comma primo dell'articolo 8 si effettua considerando come retribuzione annua contributiva alla data di cessazione quella virtuale riferita al 1° gennaio 1965 calcolata ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto. Qualora si tratti di pensione diretta non privilegiata, in nessun caso trova applicazione il comma primo dell'articolo 8.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« Ai fini della riliquidazione prevista dal comma secondo dell'articolo 15, in relazione al servizio utile computato per la liquidazione della pensione originaria e alla eventuale valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici operata in sede di liquidazione della pensione stessa, si determina il trattamento che deriverebbe qualora la riliquidazione predetta venisse effettuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 8.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per ogni pensione, si considera la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1966 e si attribuisce una retribuzione annua contributiva virtuale, riferita al 1° gennaio 1967. Per la determinazione di tale retribuzione si considera:

per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958:

a) la retribuzione annua contributiva a tale data attribuita ai sensi dell'articolo 8

della legge 24 ottobre 1962, n. 1593, computata, però, senza l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87;

per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958:

b) la retribuzione annua contributiva a tale data calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, senza operare, però, l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso;

c) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di effettiva cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato alla lettera b);

per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1965 e anteriori al 1° luglio 1967:

d) la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1965 calcolata nel modo indicato alla lettera b).

Come retribuzione annua contributiva virtuale al 1° gennaio 1967, si attribuisce:

1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, la retribuzione indicata alla lettera a) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000;

2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione più favorevole tra quella indicata alla lettera b) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000 e quella indicata alla lettera c) considerata con l'aumento di lire 50.000;

3) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967, la retribuzione più favorevole di cui al precedente n. 2) considerata:

nella sua interezza, quando essa non superi la retribuzione di cui alla lettera d) aumentata dell'80 per cento;

ridotta agli otto decimi, qualora essa superi la retribuzione di cui alla lettera d) aumentata del 125 per cento;

pari all'importo della retribuzione di cui alla lettera d) aumentata dell'80 per cento, negli altri casi non contemplati dalle due precedenti ipotesi.

Per la determinazione del trattamento di cui al comma primo, l'applicazione del comma secondo dell'articolo 6 e del comma primo dell'articolo 8 si effettua considerando come retribuzione annua contributiva alla data di cessazione quella virtuale riferita al 1° gennaio 1967 calcolata ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo. Qualora si tratti di pensione diretta non privilegiata relativa a cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1965, in nessun caso trova applicazione il comma primo dell'articolo 8 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

Art. 17.

Per le pensioni dirette di privilegio, la parte del trattamento contemplata dal comma secondo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, è riliquidata applicando i criteri indicati all'articolo 16. La relativa parte del trattamento, per le pensioni indirette di privilegio e per le pensioni di reversibilità di pensioni dirette di privilegio, è riliquidata applicando i criteri indicati ai commi quarto e quinto dell'articolo 9.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'articolo 16 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

Art. 18.

Nei casi di pensioni dirette non privilegiate per la parte del trattamento contemplata

dal comma secondo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, si considerano:

a) la maggiorazione risultante dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 16;

b) la maggiorazione risultante al 30 giugno 1965 dalla concessione dell'assegno annuo di cui alla legge 30 dicembre 1965, numero 1486, considerato con l'aumento previsto dal comma primo dell'articolo 15;

c) la maggiorazione derivante dall'applicazione alla predetta parte del trattamento di un aumento pari al venti per cento del trattamento stesso e con l'aggiunta di lire 104.000;

d) l'importo minimo previsto dal comma secondo dell'articolo 8, aumentato di lire 104.000.

La parte del trattamento di cui al comma precedente è riliquidata apportando ad essa la maggiorazione indicata alla lettera c), con l'avvertenza, però, che la maggiorazione stessa non deve superare quella indicata alla lettera a), nè esserne inferiore ai sette decimi. La maggiorazione risultante in nessun caso può considerarsi inferiore a quella indicata alla lettera b).

L'importo del trattamento riliquidato in applicazione del comma precedente è elevato a quello previsto dalla lettera d), qualora risulti inferiore.

Per le pensioni indirette e di reversibilità, la parte del trattamento di cui al primo comma, dopo aver riliquidato il corrispondente trattamento diretto in base alle norme contenute nei commi precedenti, è riliquidata con l'applicazione dei criteri indicati ai commi secondo e terzo dell'articolo 9.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« Nei casi di pensioni dirette non privilegiate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, per la parte del trattamento annuo contemplata dal comma primo dall'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, si considerano:

a) la maggiorazione che risulterebbe dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 16;

b) la maggioranza risultante al 30 giugno 1965 dalla concessione dell'assegno annuo di cui alla legge 30 dicembre 1965, n. 1486 e dall'aumento previsto dal comma primo dell'articolo 15;

c) la maggiorazione che deriverebbe dall'applicazione alla predetta parte del trattamento di un aumento pari al venti per cento del trattamento stesso e con l'aggiunta di lire 104.000;

d) l'importo minimo previsto dal comma secondo dell'articolo 8, aumentato di lire 104.000.

Le pensioni di cui al comma precedente sono riliquidate apportando alla parte del trattamento di cui al comma stesso la maggiorazione indicata alla lettera c), con l'avvertenza, però, che la maggiorazione stessa non deve superare quella indicata alla lettera a), nè esserne inferiore ai sette decimi. La maggiorazione risultante in nessun caso può considerarsi inferiore a quella indicata alla lettera b).

L'importo del trattamento riliquidato in applicazione del comma precedente è elevato a quello previsto dalla lettera d), qualora risulti inferiore ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

TITOLO II

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 19.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari e ne allega la relazione illustrativa ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza. Il prossimo bilancio tecnico sarà compilato con riferimento al 1° gennaio 1967 e la relativa relazione sarà allegata al rendiconto per l'anno 1967.

Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai sanitari, la Commissione di studio è nominata in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tale Commissione è necessario che siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della Commissione precedente.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire le parole « 1° gennaio 1967 » e « 1967 » con le altre: « 1° gennaio 1968 » e « 1968 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

All'ultimo comma di questo articolo è stato presentato dal senatore Boccassi un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « Per la nomina di tale Commissione », le altre: « da effettuarsi entro il mese di giugno di ogni anno ».

B O C C A S S I. Effettivamente l'ultimo comma del testo governativo dell'articolo 19 si presta a diverse interpretazioni, le quali, senza l'emendamento da me proposto, comportano il rischio che passino degli anni prima che si possano effettuare le variazioni che si rendano necessarie. Infatti, alla data del 1° gennaio 1967 verrà compilato il primo bilancio tecnico successivo a quelli che hanno formato oggetto di esame da parte della Commissione precedente. Detto bilancio tecnico sarà allegato al rendiconto consuntivo del 1967, che evidentemente non potrà essere fatto prima del giugno 1968. Il secondo bilancio tecnico, seguendo la stessa procedura, non potrà essere reso, quindi, pubblico prima del luglio del 1969. Pertanto la nomina della Commissione che dovrebbe stabilire eventuali modifiche al trattamento attuale non potrebbe avvenire prima di tale ultima data, ed anzi, considerando le ferie estive e la sollecitudine burocratica, non prima dell'autunno del 1969. Almeno un

anno circa, poi, occorre perchè la Commissione possa trarre le sue conclusioni e quindi andiamo a finire all'autunno del 1970; dopo di che, a questo ritmo, non prima della fine del 1971 potrà venire varata una eventuale nuova legge di modifica di queste disposizioni.

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

(Segue **B O C C A S S I**). A mio modesto avviso, pertanto, l'ultimo periodo di questo articolo, che è per lo meno molto ambiguo, dovrebbe essere modificato nel senso da me indicato, per fissare una data certa, molto prossima, per la nomina della Commissione fuori della convenzione burocratica: con l'obbligo, non facoltà, di nomina da parte del Ministro e l'impegno della Commissione stessa a riferire in un periodo di tempo relativamente breve.

Ci sarebbe poi da osservare che anche i rappresentanti delle categorie interessate dovrebbero far parte di questa Commissione e dovrebbero essere designati, non dall'autorità, ma dai sindacati.

M I L I T E R N I, *relatore*. In sostanza, lo spirito dell'emendamento del collega Boccassi è recepito nell'articolo 19. Bisogna infatti tenere conto che l'articolo 49 della legge n. 379 del 1955, tuttora in vigore e che viene modificata con l'articolo 19, consente la nomina di detta Commissione per la Cassa dei sanitari praticamente ogni 4 anni. La previsione, invece, dell'articolo 19 riduce sensibilmente questo periodo, portandolo da 4 a 2 anni. L'emendamento del senatore Boccassi, tenuto conto di questa notevole riduzione del termine da 4 a 2 anni, non sembra giustificato al relatore, anche per una considerazione ovvia: perchè, per potere ragionevolmente e tranquillamente dedurre le conseguenze delle variazioni delle disposizioni sull'attività della Cassa bisogna almeno riferirsi a due esercizi finanziari, altrimenti facciamo delle previsioni che potrebbero risultare non aderenti alla realtà.

Per questo motivo sembra al relatore che la riduzione del termine da 4 a 2 anni recepisca in fondo lo spirito dell'emendamento del collega Boccassi, che sarebbe invece frustrato se si riducesse ad un anno il termine, come pretende l'emendamento in questione, al quale perciò mi dichiaro contrario.

F O R T U N A T I . Desidero un chiarimento. Perchè questa Commissione deve essere nominata ogni due anni? Non potrebbe essere permanente? Perchè rinnovarla continuamente perdendo così del tempo per la nomina, la convocazione, eccetera? Allora i due esercizi avrebbero senso! Ma una cosa è se una Commissione è permanente ed un'altra se viene nominata ogni volta, perchè altrimenti, in realtà, i quattro anni possono diventare anche cinque; ed i due, tre.

M I L I T E R N I , *relatore*. Dico sinceramente al collega Fortunati che in questo momento non mi sento di dargli una risposta; però rilevo che la nomina di questa Commissione viene fatta attraverso tutta una serie di adempimenti amministrativi, in ordine ai quali, se la Commissione fosse permanente, non ci sarebbero più dei rapporti adeguati.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisognerebbe effettuare, in una discussione di questo genere, l'esame della citata legge del 1955, se no probabilmente faremmo un errore, perchè mi pare che questa Commissione non riguardi soltanto i sanitari ma anche gli altri dipendenti della Cassa. Quindi la questione sollevata non è che sia priva di valore, ma dovrebbe essere esaminata in sede di modifica della legge del 1955.

M I L I T E R N I , *relatore*. Ciò fa parte della materia di quella Commissione che è stata insediata il 1° marzo e di cui ho già detto.

F O R T U N A T I . Allora sarebbe opportuno che il senatore Boccassi ritirasse l'emendamento.

B O C C A S S I . Dichiaro di non insistere nella mia proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè l'emendamento del senatore Boccassi è ritirato, pongo ai voti l'articolo 19 quale risulta con l'emendamento presentato dal Governo e già approvato.

(È approvato).

Art. 20.

Con effetto dal 1° marzo 1966, tutto il personale dipendente dall'Istituto centrale di statistica, ivi compreso quello con qualifica di Direttore generale, in servizio alla data predetta o comunque assunto successivamente, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Per il personale indicato al comma precedente, il servizio assistito dall'assicurazione collettiva di cui all'ultimo comma, reso alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1° marzo 1966, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Così pure, per il personale predetto, è considerato come utile senza alcun pagamento di contributi il servizio militare reso anteriormente alla data suindicata.

I servizi resi all'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1° marzo 1966 e non riconosciuti utili ai sensi del comma precedente sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.

Per il personale indicato al comma primo, il contributo relativo ai servizi di cui al comma precedente, nonchè ai periodi di studi universitari che pure siano ammessi a riscatto, è calcolato secondo le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato, purchè la domanda sia presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge. Fermo rimanendo tale termine, nel caso in cui il dipendente dimostri di avere già presentato la domanda all'Istituto centrale di statistica entro il 31 dicembre 1964 per i servizi predetti ed entro il 31 dicembre 1959 per i perio-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

122ª SEDUTA (9 marzo 1967)

di di studi universitari, il contributo di riscatto è calcolato sullo stipendio iniziale della carriera, cui il dipendente apparteneva, in vigore alla data di presentazione della primitiva domanda; qualora tale domanda sia stata presentata posteriormente il contributo è calcolato sullo stipendio in godimento alla data della domanda stessa.

Con effetto dal 1° marzo 1966, le rendite vitalizie a favore dei già dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dei loro superstiti, corrisposte a carico del bilancio dell'Istituto stesso, per effetto di regolari deliberazioni concessive, al fine dell'integrazione o sostituzione del trattamento dell'assicurazione collettiva di cui al comma seguente fino al livello del sistema di pensionamento statale, nel loro ammontare in atto al 28 febbraio 1966, sono trasferite a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le predette rendite, per quanto concerne le modifiche nei casi di riversibilità e di eventuali successive variazioni nel numero dei superstiti, nonché la corresponsione dell'indennità integrativa speciale, sono considerate come pensioni della citata Cassa relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965.

Dal 1° marzo 1966 cessa di avere vigore la Convenzione stipulata il 3 dicembre 1953 tra l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'assicurazione collettiva del personale dipendente. Il valore di riscatto delle relative polizze vigenti, valutato, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, con riferimento al 1° marzo 1966, è trasferito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine, vengono esclusi i valori relativi alle polizze facoltative, di cui all'articolo 9 della citata Convenzione.

(È approvato).

Dopo l'articolo 20 il senatore Boccassi propone di aggiungere il seguente articolo 20-bis:

« I medici igienisti, dirigenti, Ufficiali sanitari e Direttori dei Laboratori microgra-

fici, a orario pieno presso i Comuni e le Provincie, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, o che in tale qualità vengono successivamente nominati o assunti, ai quali è inibita la libera professione, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio.

La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'Ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ».

B O C C A S S I . Ritiro l'emendamento, poichè è superato.

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Art. 21.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati:

- Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- Istituti autonomi per le case popolari;
- Ente nazionale italiano per il turismo;
- Enti provinciali per il turismo;
- Comunità israelitiche;
- Istituti zooprofilattici;
- Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione.

(È approvato).

Art. 22.

Nel caso di iscritti facoltativamente ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni, i servizi anteriori alla data di iscrizione alla Cassa stessa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa deliberazione di massima sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.

In caso di riscatto dei predetti servizi presso le Casse pensioni sopra indicate, i contributi base ed integrativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a copertura dei periodi riscattati sono considerati indebiti e trasferiti, senza maggiorazione per interessi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse summenzionate, a scomputo del relativo contributo di riscatto.

L'annullamento dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativi ai periodi riscattati, ed il loro trasferimento alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non sono effettuati quando, anteriormente alla data del provvedimento da cui deriva l'iscrizione alle Casse medesime, l'iscritto abbia perfezionato i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta ed abbia inoltrato la relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 23.

A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, l'assegno supplementivo, concesso con l'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.

(È approvato).

Art. 24.

Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia già provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.

(È approvato).

Art. 25.

Nei riguardi del dipendente di ruolo statale oppure del dipendente assistito da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza che, ai fini del trattamento di quiescenza, abbia reso precedentemente servizi ricongiungibili in applicazione delle norme vigenti, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e a quella dei corsi di specializzazione connessi alla laurea conseguita è consentito purchè i relativi diplomi siano stati prescritti per l'occupazione di uno dei posti ricoperti nel corso della carriera di servizio ammessa a ricongiunzione.

Nei casi contemplati dal comma primo, qualora il richiedente abbia precedentemente reso servizio con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è ammesso comunque il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, nonchè il riscatto dei servizi resi con la qualifica di aiuto o di assistente ospedaliero riguardati dall'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Il riscatto previsto dai commi precedenti è effettuato, per quanto concerne la durata legale degli studi universitari e dei corsi di specializzazione, rispettivamente, con le nor-

me stabilite in materia per i dipendenti dello Stato oppure con quelle della Cassa pensioni presso cui il dipendente risulti iscritto alla data della domanda. Lo Stato o la Cassa acquisisce il contributo di riscatto e si assume, in sede di riparto del trattamento di quiescenza, l'onere relativo al periodo riscattato. Il riscatto, per quanto concerne i servizi resi nella qualità di aiuto o di assistente ospedaliero, è effettuato con le norme dell'ordinamento della Cassa sanitari, applicate con la riduzione ad un terzo prevista dal comma terzo del precedente articolo 14. Tale Cassa ne acquisisce il contributo, assumendosi il relativo onere in sede di riparto del trattamento di quiescenza.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Boccassi un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « con iscrizione » con la parola: « iscrivibile ».

B O C C A S S I . È giusto, ed è una questione di proprietà. Ci sono molti casi che sono dubbi in quanto le amministrazioni non regolano bene la posizione dei loro dipendenti, come, per esempio, accade nei consorzi provinciali antitubercolari. Ora, poiché ci sono delle disposizioni che hanno ampliato la possibilità d'iscrizione, purchè gli interessati presentino la domanda per ricostruire la carriera pagando da sè, è più esatto usare il termine « iscrivibile », comprensivo dei casi in cui l'iscrizione non c'è.

M I L I T E R N I , relatore. La questione, anche se non lo sembri a prima vista, è di grossa sostanza. Dobbiamo tener conto che l'articolo 25 realizza, principalmente, una estensione del principio della ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza.

Infatti, il riscatto previsto dall'articolo in parola si consente sul presupposto di un precedente servizio reso con iscrizione alla Cassa sanitari da ricongiungere con successivi servizi resi allo Stato od alle altre Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Pertanto, la sostituzione — al secondo comma, terzo interlinea, dell'articolo 25 — delle parole « con iscrizione » con l'altra

« iscrivibile » ammetterebbe, in sostanza, il riscatto anche nei casi in cui non si verifichi il predetto presupposto della ricongiunzione dei servizi, che è il concetto ispiratore dell'articolo 25.

Per quanto precede, il riscatto in argomento va limitato solo a coloro che vantino già effettivo servizio « con iscrizione » alla Cassa sanitari, i quali — peraltro — hanno recato apporti contributivi alla stessa Cassa tali, comunque, da giustificare la concessione del presente beneficio.

Dovendo garantire questo criterio della ricongiunzione dei servizi, non posso accettare l'emendamento proposto dal collega Boccassi.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo fa propri gli argomenti del relatore.

F O R T U N A T I . Ci sono degli iscritti alla Cassa per i quali è ammesso il riscatto degli anni universitari e di quelli post-universitari di specializzazione. Questo è il senso del primo comma dell'articolo 25. La questione è di sapere se coloro che potevano essere iscritti alla Cassa e non sono stati iscritti possano iscriversi a loro spese. Normalmente, per quanto ne sappia io, non vi sono mai state pregiudiziali in proposito, perchè in realtà la Cassa acquisisce in unica soluzione quello che avrebbe acquistato lungo un corso determinato di tempo.

M I L I T E R N I , relatore. Dalle indagini effettuate risulta che questo indirizzo è stato respinto in tutti gli altri casi.

B O C C A S S I . Il correttivo proposto all'articolo 25 trova una giustificazione nel consentire il riscatto con riduzione di un terzo dei contributi, come è previsto dal disegno di legge in esame, anche perchè, in caso contrario, si tratterebbe solo di un beneficio registrato dalla legge ma che non troverebbe applicazione. Non mettendo il termine « iscrivibile », noi defraudiamo i sanitari interessati, che sono poche unità, di un riscatto che è consentito da una infinità di leggi.

MILITERNI, *relatore*. Il riferimento a poche unità sembra inadeguato alla realtà. Si tratterebbe invece di molte unità; e poi, è un indirizzo costante della legislazione in materia questo del principio della ricongiunzione. Perciò sono contrario all'emendamento presentato dal collega Boccassi.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario all'emendamento per le considerazioni fatte dal relatore. Inoltre faccio presente che, semmai, la questione potrebbe essere sottoposta alla Commissione che attualmente sta esaminando le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Boccassi e non accolto nè dal relatore nè dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo governativo.

(È approvato).

Dopo l'articolo 25 il senatore Boccassi propone di inserire un articolo 25-*bis* del seguente tenore:

« Il riscatto previsto dalla vigente legge limitato a 15 anni e con il beneficio della riduzione del relativo premio ad un terzo è consentito illimitatamente purchè l'iscritto assuma a proprio carico il pagamento dell'ammontare complessivo di detto premio oltre il quindicesimo anno di riscatto ».

BOCCASSI. Si tratta di un beneficio concesso dagli Istituti di previdenza ad una particolare categoria di sanitari che, non essendo stati precedentemente iscritti alla Cassa dei sanitari, si assumono il pagamento dell'ammontare complessivo del premio, senza l'intervento dell'Ente datore di lavoro.

MILITERNI, *relatore*. Sono contrario per i motivi già esposti.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 25-*bis* presentato dal senatore Boccassi e non accolto nè dal relatore nè dal Governo.

(Non è approvato).

Art. 26.

I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del Direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;

b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza;

oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:

c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;

d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

(È approvato).

Art. 27.

Sui contributi a favore della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, accertati ogni anno, per la rispettiva competenza, mediante la compilazione degli elenchi generali, non si applicano interessi dopo la scadenza dei relativi ruoli di riscossione prevista dalle vigenti disposizioni, purchè l'intero versamento sia effettuato in unica soluzione entro il 22 agosto dell'anno cui gli elenchi si riferiscono.

La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente la ratizzazione in sei bimestralità dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è estesa ai contributi dovuti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Le Direzioni provinciali del tesoro, su domanda dell'ente, sono autorizzate a ratizzare i contributi dovuti alle Casse indicate al primo comma con pagamenti mensili o bimestrali da effettuarsi anche in un periodo inferiore a quello previsto dal citato articolo 12. In tale caso, in luogo della maggiorazione del 2,80 per cento prevista dal medesimo articolo, sugli importi delle singole rate si applicano gli interessi semplici calcolati al saggio annuo del 6 per cento.

(È approvato).

Dopo l'articolo 27 il Governo propone di aggiungere un articolo del seguente tenore:

Art. 28.

« Le disposizioni contenute nel comma primo dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono modificate nel senso che le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi, non soltanto ai propri iscritti, ma anche agli iscritti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti

stessi. Nel caso di sovvenzione concessa da una Cassa ad iscritto ad altra Cassa, qualora ricorra l'applicazione del comma secondo dell'articolo 16 della citata legge 1956, n. 1224, la Cassa erogatrice del trattamento di quiescenza versa alla Cassa mutuante l'importo del debito insoluto che viene trasformato in quota annua vitalizia detraibile dalla pensione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Boccassi propone, a sua volta, il seguente articolo aggiuntivo:

« I requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, concernenti il matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio e senza prole, non trovano applicazione se il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età »

B O C C A S S I. Con questo articolo aggiuntivo si chiede che i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, non siano richiesti per la pensione di reversibilità quando il pensionato ha contratto matrimonio prima del sessantesimo anno di età (e non del sessantaduesimo, come stabilito in detto articolo 6).

M A I E R. In tema di pensioni di reversibilità ritengo opportuno che ci si orienti verso norme uniche per i dipendenti dello Stato, per quelli degli Enti pubblici, per i sanitari, per i senatori, per i deputati, per tutti i dipendenti pubblici, insomma, per evitare criteri troppo diversi. Un pochino di ordine ci vuole in questa materia.

M I L I T E R N I, *relatore*. Esprimo parere contrario, per i motivi che ha già detto il collega Maier. Voglio però tranquillizzare il senatore Boccassi comunicando che mi risulta che l'apposita Commissione ha già in esame il coordinamento sollecitato dal collega Maier.

G A T T O, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Boccassi.

(Non è approvato).

Il senatore Boccassi propone di aggiungere un altro articolo, del seguente tenore:

« Fermo restando il contenuto del primo comma dell'articolo 7 della legge n. 1646 del 22 novembre 1966, circa il trattamento di quiescenza ai figli naturali ed affiliati, per quanto riguarda il requisito che il decreto di affiliazione o adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto, esso non trova applicazione qualora l'iscritto pensionato abbia ottenuto il decreto prescritto prima del compimento del suo sessantesimo anno di età ».

B O C C A S S I . Con questo emendamento si chiede che il requisito prescritto dall'articolo 7 della legge n. 1646 del 22 novembre 1966 non sia applicato qualora il pensionato ottenga il decreto di adozione o di affiliazione prima del sessantesimo anno di età.

M I L I T E R N I , *relatore*. Il relatore è contrario per il motivo al quale ho accennato precedentemente: la normativa sviluppa una eccezione rispetto agli altri ordinamenti dei Fondi pensioni e degli stessi Istituti previdenziali.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione questo secondo articolo aggiuntivo presentato dal senatore Boccassi, non accolto nè dal relatore nè dal Governo.

(Non è approvato).

Il Governo propone di aggiungere un altro articolo del seguente tenore:

« Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo lordo delle pensioni concesse dalle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è arrotondato, per eccesso, a cinquecento lire.

Per le pensioni vigenti a tale data l'arrotondamento previsto dal precedente comma sarà effettuato direttamente dalle Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo testè approvato prende il numero 29.

Il senatore Boccassi ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« L'iscritto alle Casse pensioni ha facoltà agli effetti del trattamento di quiescenza di riscattare in una o più volte i servizi previsti dall'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anche oltre il limite di anni 15 ».

B O C C A S S I . L'articolo aggiuntivo da me proposto non interessa solo i sanitari, ma tutti gli iscritti all'Istituto e il suo contenuto costituisce anche l'aspettativa di tutte queste migliaia di lavoratori che desiderano sostenere a proprie spese l'onere del riscatto pur di avere il riconoscimento, ai fini della pensione, di quei servizi prestati in particolari condizioni all'inizio del loro rapporto di lavoro presso un ente locale.

M I L I T E R N I , *relatore*. Sono contrario a questo emendamento, perchè, togliendo il limite massimo attuale dei 15 anni, si amplierebbe in modo incontrollato la facoltà di riscatto per i precedenti periodi di servizio prestati.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Boccassi, non accolto nè dal Governo nè dal relatore.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle di cui do lettura, tenendo conto che le modifiche ad esse proposte sono conseguenti allo spostamento di data già approvato dalla Commissione:

TABELLA I.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE RIFERITA AL 1° GENNAIO 1965 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
0.	1,000	26	0,787
1.	0,981	27	0,780
2.	0,972	28	0,774
3.	0,962	29	0,768
4.	0,953	30	0,761
5.	0,945	31	0,755
6.	0,936	32	0,749
7.	0,927	33	0,743
8.	0,919	34	0,737
9.	0,911	35	0,731
10.	0,903	36	0,725
11.	0,895	37	0,719
12.	0,887	38	0,713
13.	0,879	39	0,708
14.	0,872	40	0,702
15.	0,864	41	0,696
16.	0,857	42	0,691
17.	0,849	43	0,685
18.	0,842	44	0,680
19.	0,835	45	0,675
20.	0,828	46	0,669
21.	0,821	47	0,664
22.	0,814	48	0,659
23.	0,807	49	0,654
24.	0,800	50	0,649
25.	0,794		

A questa tabella è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire le parole « riferita al 1° gennaio 1965 », con le altre « riferita al 1° gennaio 1967 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'allegata tabella I, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvata).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA II

I. — CALCOLO DELLA PENSIONE TEORICA DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5.

La tabella II riporta i valori delle pensioni teoriche riferite alla retribuzione annua pensionabile costante di una lira ed alle diverse durate del servizio espresse in anni e mesi.

La pensione teorica a favore del sanitario si ottiene:

1) determinando la quota di rendita ottenuta mediante l'applicazione, alla retribuzione annua pensionabile iniziale, del coefficiente dell'unità tabella relativo al periodo intercorrente tra la data di inizio del servizio utile e quella della cessazione;

2) aumentando ovvero diminuendo la rendita di cui al n. 1) delle quote di rendita relative ai successivi aumenti ovvero diminuzioni delle retribuzioni annue pensionabili, con l'avvertenza di applicare, per ogni variazione, il coefficiente della tabella II relativo al periodo intercorrente tra la data della variazione stessa e la data della cessazione.

II. — CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 14.

I servizi o periodi ammessi a riscatto in base a domande presentate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si scindono nelle parti indicate al secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87. Ognuno dei periodi da riscattare, computati nel modo indicato al terzo comma del citato articolo 13, si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo servizio utile. Ai periodi stessi si attribuisce l'identica retribuzione annua pensionabile, ragguagliata, in ogni caso, all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore al 1° gennaio 1965, si considera come retribuzione annua pensionabile quella costante, determinata ai sensi dell'articolo 3.

Per il calcolo del contributo di riscatto si determinano, in anni e mesi, le seguenti durate:

- a) quella del periodo da riscattare;
- b) quella del periodo intercorrente tra la data di inizio del successivo servizio utile e la data di presentazione della domanda di riscatto;
- c) quella della somma dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b).

La maggiorazione della pensione teorica derivante dal riscatto si ottiene moltiplicando la retribuzione annua pensionabile attribuita al periodo da riscattare per la differenza tra i coefficienti della tabella II relativi alle durate di cui alle lettere c) e b).

Il contributo di riscatto, per il caso di scelta del sistema di pagamento in una sola volta, è pari al prodotto della predetta maggiorazione della pensione teorica per il coefficiente fisso 12.

A questa tabella II è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Nelle norme per l'applicazione della tabella, alla parte II, concernente il calcolo del contributo di riscatto, al primo capoverso:

alla prima e seconda riga, sostituire le parole: « presentate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge », con le altre: « presentate a partire dal 1° luglio 1967 »;

alla settima riga, sostituire le parole: « anteriore al 1° gennaio 1965 », con le altre: « anteriore al 1° gennaio 1967 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella II, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvata).

TABELLA II

IMPORTI MINIMI DELLA PENSIONE TEORICA
PREVISTI DAL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 8

Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio	Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio
10	—	535.000	31.	588.700	699.900
11	—	539.100	32.	614.800	713.700
12	—	543.400	33.	642.000	728.400
13	—	548.100	34.	669.700	743.800
14	—	553.000	35.	698.700	766.200
15	290.900	558.300	36.	728.400	791.900
16	305.900	563.800	37.	759.400	818.100
17	321.100	569.700	38.	791.700	845.000
18	336.800	576.000	39.	825.000	872.600
19	352.600	582.700	40.	859.900	901.000
20	368.800	589.600	41.	883.900	905.500
21	385.300	597.100	42.	909.700	909.700
22	402.200	604.900	43.	937.200	937.200
23	419.400	613.200	44.	966.600	966.600
24	437.000	622.000	45.	997.600	997.600
25	455.200	631.500	46.	1.030.600	1.030.600
26	473.800	641.200	47.	1.065.300	1.065.300
27	492.800	651.700	48.	1.101.700	1.101.700
28	514.600	662.800	49.	1.140.000	1.140.000
29	538.500	674.400	50.	1.180.200	1.180.200
30	563.200	686.700			

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (9 marzo 1967)

A questa tabella è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Davanti al n. 10, primo numero della prima colonna, apporre il segno \leq ;

davanti al n. 50, ultimo numero della quarta colonna, apporre il segno \geq

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella III, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvata).

Comunico che il senatore Trabucchi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

nell'approvare il disegno di legge sul miglioramento al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, richiamando il principio costituzionale della uguaglianza di trattamento spettante a soggetti che si trovino in eguale situazione giuridica;

ritenuto pertanto equo e giusto, nonchè costituzionalmente doveroso che gli ufficiali sanitari titolari e gli ufficiali sanitari dipendenti dagli enti locali con vincolo di tempo pieno, o ai quali sia vietato comunque l'esercizio professionale o lo svilgimento di lavoro diverso da quello inerente alle loro funzioni di istituto, abbiano trattamento previdenziale conforme a quello degli altri dipendenti degli enti locali (con eccezione soltanto per le speciali previdenze connesse con le loro specifiche funzioni);

ritenuto perciò necessario modificare le vigenti norme disponendo l'obbligatoria iscrizione di tali sanitari alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali in luogo di quella alla Cassa di previdenza dei sanitari,

invita il Governo a mettere immediatamente allo studio ed a presentare quanto prima un disegno di legge che attui le modifiche di iscrizione e di trattamento come sopra previsto ».

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lo accolgo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria » (2005)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L A R I , *relatore.* Con decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 724, venne temporaneamente istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la finanza straordinaria, alla quale fu, come è noto, affidata l'amministrazione delle seguenti entrate: imposta straordinaria sul patrimonio (*una tantum* 1947); imposta straordinaria sui profitti di guerra; avocazione dei profitti eccezionali di contingenza; confische ed avocazione dei profitti di regime.

Per la natura stessa di tali entrate, riferentisi, per il loro accertamento, ad un periodo determinato o addirittura ad una data prefissa, essa era quindi destinata, già nelle premesse istitutive, a cessare una volta adempiuti i compiti devoluti.

Il decorso del tempo, infatti, ha delimitato ancora di più il settore di attività della Direzione generale in parola, sicchè al momento attuale le entrate straordinarie, che hanno dato finora in termini di ruolo un gettito di 700 miliardi, figurano nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966 per appena 7 miliardi, mentre il contenzioso, dopo la punta massima di 185.000 vertenze esistenti al 31 dicembre 1956, è andato via via

riducendosi a 15.000 controversie (situazione al 31 dicembre 1965), per la maggior parte già all'esame delle Commissioni tributarie.

Ne deriva in linea di stretta conseguenza che, in rapporto all'assetto odierno dei servizi, il permanere della Direzione generale stessa, sia pure nella limitata consistenza numerica del personale (32 elementi di cui 8 della carriera direttiva), non appare ulteriormente giustificabile, onde la presente proposta di soppressione.

Un processo inverso a quello della Direzione generale per la finanza straordinaria ha visto ampliare sempre più i servizi dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed incrementare le sue entrate. Infatti, mentre all'atto della sua istituzione, che risale al 1944, l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie provvedeva quasi esclusivamente ai normali servizi del gioco del lotto, successivamente gli è stata affidata la vigilanza sui giochi del Totocalcio, del Totip e dell'Enalotto. Ora il problema che sorge è il seguente: fondere in un unico servizio quello della finanza straordinaria che va a mano a mano esaurendosi e quello delle lotterie che va sempre più incrementandosi. Si propone, infatti, l'istituzione di un nuovo organo centrale, a livello di Direzione generale. A questo organo, che, in relazione alla natura e alle particolari caratteristiche delle entrate in parola, assumerebbe la denominazione di « Direzione generale per le entrate speciali », verrebbero devoluti i servizi attualmente spettanti ai due Uffici centrali: Direzione generale per la finanza straordinaria e Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Le entrate presumibili alle quali la nuova Direzione generale dovrebbe far fronte ammontano ad oltre 300 miliardi, il che starebbe a giustificare la creazione di questo nuovo organo.

Il disegno di legge al nostro esame è molto semplice e credo che non possa dare luogo a serie obiezioni, anche se si può pensare che con il tempo questa Direzione generale si ridurrà semplicemente ad una Direzione generale dei servizi del lotto, in quanto verranno a scomparire completamente i servizi della finanza straordinaria; tuttavia, dato il fenomeno di accrescimento

dei servizi del lotto si può ritenere legittimamente introdotta.

A questo punto, onorevoli colleghi, mi sia consentito allargare il discorso. Tutti conosciamo la situazione della pubblica Amministrazione ed in particolare quella del Ministero delle finanze che riveste un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento: di tutto si potrebbe fare a meno in uno Stato ideale, quale quello che da qualche parte si vagheggia, ma non di un Ministero addetto al prelievo tributario. Sappiamo, però, che questo Ministero è tutt'altro che adeguato, come organizzazione, agli enormi compiti che è chiamato ad adempiere; e non era adeguato neppure prima, quando i compiti ad esso affidati erano molto più limitati.

In questo dopoguerra i compiti del Ministero delle finanze si sono enormemente accresciuti, perchè lo Stato ha dilagato con le sue nuove attività in tutti i settori e ad ognuno di questi atti con cui il Governo si è attribuito nuovi compiti ha corrisposto parallelamente una nuova attribuzione al Ministero delle finanze. Pensiamo solo agli ultimi provvedimenti relativi all'agricoltura, all'industria, all'artigianato, che dal 1960 in poi sono stati presi. Essi si concretano spesso in agevolazioni tributarie e fiscali, in discriminazioni nel campo fiscale e tributario a favore di questa o di quella categoria (Piano verde n. 1, Piano verde n. 2, ultima legge sulle alluvioni, eccetera). Adesso sono a buon punto l'ammodernamento meccanografico e lo studio per la riforma del nostro sistema tributario. Tutto ciò non fa che aggravare la già precaria situazione del Ministero delle finanze, sia al centro che alla periferia. Basta citare un particolare su questo peculiare aspetto. Noi tutti ricordiamo come la famosa legge Pitzalis abbia comportato una inflazione negli alti gradi della burocrazia e tutti sappiamo come in molti Ministeri ci sia una specie di deposito di ispettori generali, nel quale affluiscono questi alti gradi perchè non si sa a quali compiti destinarli in quanto non ci sono posti disponibili per i nuovi promossi. Ebbene, al Ministero delle finanze si assiste, invece, al fenomeno completamente opposto: 35 delle 160 divisioni in cui esso si articola sono prive di titolari.

Sappiamo, inoltre, come una delle cose di cui più spesso ci si lamenta, è quella del distacco di centinaia di funzionari della amministrazione periferica presso gli uffici dell'amministrazione centrale.

Se non ricordo male, quando era Ministro il senatore Martinelli, circa 700 funzionari dell'amministrazione periferica erano stati distaccati presso l'amministrazione centrale. La Corte dei conti ripetutamente ha denunciato tale situazione perchè non ritiene affatto giustificati questi distacchi neppure dal punto di vista giuridico, in quanto mentre creano confusione nell'amministrazione centrale per la diversità di retribuzioni di cui tutti sappiamo, pongono in crisi gli uffici della periferia dove la presenza di questi funzionari è ugualmente urgente. Se noi diamo uno sguardo alla situazione delle evasioni, vediamo che è gravissima: da parte di qualche Ministro è stato dichiarato che la evasione nel campo della ricchezza mobile si ritiene possa aggirarsi intorno al 20 per cento del reddito presumibile, mentre per l'IGE la cifra è ancora più elevata e gli uffici competenti accennano al 30-40 per cento. Di qui la necessità di porre una buona volta mano alla soluzione di questo problema.

Quale potrebbe essere, onorevoli colleghi, la via più spedita e meno onerosa dal punto di vista finanziario per sopperire a quelle lacune che ho poc'anzi lamentato? Si dovrebbero colmare i vuoti che ho lamentato nel campo dei capi divisione e si dovrebbero aumentare i posti di ispettore generale. Noi sappiamo che il funzionamento degli uffici locali avviene in modo migliore quanto maggiore è l'opera di vigilanza dell'amministrazione centrale, cioè quanto maggiore è la presenza di funzionari ispettivi dell'amministrazione centrale. Abbiamo spesso dovuto lamentare che le funzioni ispettive del Ministero delle finanze sono quelle che danno luogo ai maggiori rilievi e alle maggiori lamenti e qualche volta ci siamo richiamati anche al sistema francese che poggia soprattutto su un efficientissimo corpo di ispettori finanziari.

Sappiamo che negli uffici locali, a parte la deficienza numerica del personale, con il lungo permanere dei funzionari si crea quel

rapporto umano di conoscenza che non dico porti ad una interpretazione debole dei propri doveri, ma specialmente nei piccoli centri, che sono quelli che popolano la nostra Penisola, porta a quella confidenza tra funzionario e contribuente che spesso può indurre il funzionario ad una certa eccessiva benevolenza. Quindi, il dare all'Amministrazione centrale la possibilità di disporre di un corpo di funzionari ispettivi con grado di ispettore generale, da poter permanentemente far girare presso gli uffici periferici e dare così anche ai funzionari locali l'impressione di questa presenza permanente dell'Amministrazione centrale e del conseguente compito di non cedere a nessuna tentazione sul piano umano verso la classe dei contribuenti, potrebbe dare un grave colpo al fenomeno della evasione fiscale, di cui sentiamo sempre parlare e che indubbiamente ammorba l'atmosfera, che vorremmo più perequata, del nostro campo tributario. Proprio per portare una prima pietra alla costruzione di questo nuovo edificio del nostro ordinamento fiscale tributario, mi permetterei di suggerire alla Commissione l'aumento di numero 31 ispettori generali, 35 capi divisione, 42 direttori di sezione e 50 consiglieri di prima classe per l'Amministrazione centrale.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, ritengo di poter proporre di farvi fronte con una riduzione del capitolo 1110 del bilancio 1967, in cui sono previsti 185 milioni per le divise del personale addetto alle dogane. Se guardiamo i precedenti di questo stanziamento, vediamo che tutti gli anni sono stati previsti 185 milioni che sono poi passati in economia perchè ancora non si è decisa la foggia delle uniformi per questo personale.

A conclusione, quindi, della mia relazione, mi permetto di presentare questo emendamento con un quadro allegato da cui risulta il nuovo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

L O G I U D I C E . Signor Presidente, il disegno di legge ora illustrato dal collega Sallari riguarda un particolare problema, cioè la soppressione di una Direzione generale e la creazione di una nuova Direzione gene-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

122ª SEDUTA (9 marzo 1967)

rale che assorba i servizi della prima. Il senatore Salari, però, ha allargato il discorso ed ha proposto formalmente un emendamento con una tabella relativa che attiene alla organizzazione del Ministero delle finanze.

Ora io mi domando: se il Governo aveva in animo di fare questo, perchè non ha presentato un disegno di legge più organico? Se il Governo intende farlo adesso, nonostante dal punto di vista estetico la cosa possa sembrare discutibile, e il collega Salari lo conferma per primo, mette la Commissione *ex abrupto* di fronte ad un tema nuovo, imprevisto, ponderoso, per cui ritengo che si debba sospendere l'esame di questo disegno di legge e rinviarlo alla prossima seduta, per dare modo a tutti noi di valutare le nuove proposte come meritano. Propongo formalmente, pertanto, che il seguito della discussione del disegno di legge sia rinviato ad una prossima seduta.

SALARI, *relatore*. Non posso contestare la legittima richiesta del senatore Lo Giudice, perchè ad una proposta semplicissima quale era quella contenuta nel disegno di legge originario, si è aggiunta oggi, per mia iniziativa, una parte che indubbiamente non può ritenersi accessoria a quella, ma che diventa quasi la principale. Ritenevo, però, di riuscire a convincere i colleghi della Commissione del fatto che si trattava di una modifica semplice che, oltre a non portare alcun turbamento nella pubblica Amministrazione, rispondeva ad una sentita esigenza dell'amministrazione finanziaria. Se non sono riuscito in questo scopo per mia colpa, naturalmente non posso addossarne le conseguenze ai colleghi. Non so che cosa ne pensi il rappresentante del Governo e vorrei che ci dicesse qualcosa in merito.

SALERNI. Concordo sulla proposta di rinvio per motivi di opportunità: i colleghi ritenevano di dover esprimere un voto su un disegno di legge riguardante la ristrutturazione della Direzione generale della finanza straordinaria in una nuova Direzione generale che dovrebbe assumere la denominazione di Direzione generale per le entrate

speciali, mentre si trovano ora di fronte ad un problema più vasto. Poichè il tema si è allargato fino a considerare la opportunità di una migliore sistemazione anche delle diverse Divisioni in relazione agli Ispettorati generali, ritengo che il rinvio debba essere considerato in relazione non solo al numero dei posti da aumentare per l'Amministrazione centrale, ma anche per quanto attiene gli uffici periferici che sono carenti ed asfittici.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rende perfettamente conto della necessità di un rinvio della discussione onde permettere un approfondito esame degli emendamenti proposti dal relatore. Comunque una domanda si pone: come la pensa il Governo? È evidente, infatti, che se il Governo è contrario a questi emendamenti, tanto vale dire che non accede al rinvio; se non è contrario al rinvio, evidentemente il Governo manifesta implicitamente parere favorevole agli emendamenti.

PELLEGRINO. Ricordo alla Commissione che nella precedente legislatura proprio da questa Commissione fu approvato un ordine del giorno con il quale si faceva rilevare come alcune situazioni di carriera del personale non fossero corrispondenti a quelle che si riscontravano nel Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, per cui si decise di provvedere ad adeguare la struttura del Ministero, almeno per quanto riguarda il personale del Ministero delle finanze e quello del Ministero del tesoro, attraverso apposite norme integrative e modificative. Ritengo quindi che proprio nel momento in cui si discute dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, debba essere preso in esame il disegno di legge n. 217 da me presentato il 18 ottobre 1963, tendente a perequare la situazione del personale del Ministero delle finanze e quello del Ministero del tesoro.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Così facendo, noi non andremo mai avanti!

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge n. 217 cui accennava il senatore Pellegrino riguarda non soltanto la materia dei ruoli organici del Ministero delle finanze ma anche del Ministero del tesoro, ed è assegnato alla nostra Commissione in sede referente. Pertanto la richiesta di discutere congiuntamente le proposte del relatore con quelle del disegno di legge n. 217 non può essere accolta qui: bisognerebbe presentare formale richiesta alla Presidenza del Senato. Per quel che mi risulta soggiungo, poi, che l'istruttoria ministeriale sul disegno di legge n. 217 si è conclusa in senso contrario al medesimo.

C U Z A R I . Onorevole Presidente, io aderisco alla tesi del rinvio, ma desidero fare due osservazioni a proposito di questo disegno di legge: la prima per rilevare, nell'andamento dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione un fatto che ci lascia sempre più perplessi; cioè, quando si esaurisce una funzione e si dovrebbe prevedere logicamente la soppressione dell'organo che vi provvedeva, accade, invece che questo non viene soppresso ma in sostanza trasformato ed ampliato, il che evidentemente porta ad una inflazione, soprattutto negli alti gradi; la seconda per far presente che da molti anni, ormai da più legislature, esiste un Ministero della riforma burocratica e tutto un complesso di studi poderosi effettuati per la riforma della Pubblica Amministrazione, ma intanto non affrontiamo il problema di fondo e facciamo in continuazione delle piccole riforme settoriali che portano, direi, a delle incentivazioni per gli alti gradi e all'aumento del loro numero, per cui, quando arriveremo — se mai arriveremo — all'attuazione della riforma generale, non faremo che collocare questa pletera di funzionari.

Non discuto l'esigenza che può avere il Ministero delle finanze di adeguare l'organico al numero di fatto delle divisioni, anche se potrei chiedere che venga presentato un disegno di legge che ci spieghi perchè non abbiamo 135 capi di divisione. Chi è stato a capo di grandi Enti sa che è facilissimo creare specializzati fino all'exasperazione, per cui si potrebbe arrivare ad avere, passando dagli alti gradi ai più bassi, perfino dat-

tilografi scrittori e dattilografi lettori. Questa è una ipotesi catastrofica, ma mi pare che cominciamo ad orientarci in questa direzione. Per cui io non solo penserei ad un rinvio della discussione del disegno di legge ad altra seduta, ma desidererei che in quella seduta il Governo ci illustrasse con una relazione particolareggiata le esigenze in base alle quali si fa la proposta che oggi ci ha colto di sorpresa.

M A I E R . Sono favorevole al rinvio, ma chiedo che quando si discuterà ancora su questo disegno di legge ci sia comunicato il parere del Ministero per la riforma della Pubblica Amministrazione.

F R A N Z A . Devo contestare che la proposta del relatore trova consenziente il Governo e v'è una correlazione così solida nell'emendamento che viene proposto al disegno di legge da indurre i componenti la Commissione a ritenere fondate le ragioni di giustificazione addotte, che cioè vi è una necessità da fronteggiare. Questa insistenza che viene da parte del relatore e del Governo ci deve convincere che un rinvio e soprattutto una richiesta di interferenza del Ministero della riforma della Pubblica Amministrazione potrebbe determinare veramente una situazione di perplessità e di ulteriori rinvii o addirittura impedire che il problema venga definito e risolto.

Non è la prima volta che in un disegno di legge vengono introdotti emendamenti innovativi e sostanzialmente difformi dal testo originario e quindi l'affermazione che i colleghi non hanno avuto preventiva conoscenza dell'emendamento non può per sé sola valere a giustificare una richiesta di rinvio. Si capisce bene che il disegno di legge è diretto al riordinamento di alcuni servizi. Non vedo come, al cospetto di un modo di legiferare che è quasi normale, possa in questo momento venire operata una rivolta, da parte di elementi che sostengono la maggioranza governativa, che potrebbe anche determinare un precedente. Io che sono all'opposizione mi metto nei panni del relatore. Se questa proposta viene presentata quasi come un

colpo di mano, è perchè è dal 1962 che viene sollecitata la soluzione del problema.

Da questa premessa deriva come conseguenza una domanda: tenuto conto del parere favorevole del relatore e dell'indirizzo adottato dal Governo, davvero si pensa di poter respingere l'emendamento? E se questo non rientra nelle nostre intenzioni, a che cosa allora dovrebbe essere diretto l'approfondimento dell'esame della questione in un'altra seduta? Tanto è vero che il relatore ha detto poco fa che credeva di aver sufficientemente esposto le ragioni per le quali è necessario coprire delle vacanze negli alti gradi del Ministero del tesoro. Perciò non comprendo la vera ragione dell'atteggiamento di alcuni colleghi. La mia sarà una voce isolata, ma non vedo l'opportunità di un rinvio e di soprassedere per ora all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Aderendo al parere manifestato da numerosi colleghi, e non facendo osservazioni in contrario, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (1838)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, relatore. Il disegno di legge al nostro esame ha soprattutto lo scopo di aggiornare le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza. Tale reclutamento è in atto regolato da norme che hanno subito, nel tempo, numerose modificazioni introdotte con frammentari interventi legislativi. Con il presente provvedimento si vuole,

pertanto, coordinare la materia, introducendo delle opportune modifiche per adeguare nel particolare settore la normativa alla evoluzione che la materia del reclutamento ha subito nelle Forze armate.

La innovazione di maggiore rilievo riguarda la possibilità per i marescialli di accedere al grado di ufficiale attraverso uno speciale corso a cui detti sottufficiali possono essere ammessi in seguito a concorso per esami.

L'articolo 1 stabilisce le condizioni generali per la nomina ad ufficiale, specificando che anche per i marescialli è richiesta, per la nomina, la frequenza di un corso di reclutamento.

L'articolo 2 specifica la durata del corso per ciascuna delle due fonti normali di reclutamento. Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni e dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza che abbiano superato un corso della durata di un anno al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli e per esami.

L'articolo 3 indica la categoria di coloro che possono accedere al concorso di ammissione in Accademia e cioè i giovani, anche se alle armi, e i sottufficiali del Corpo, che siano muniti di diploma di scuola media superiore. Il limite di età per la prima di dette categorie è fissato in 18 anni nel minimo e in 23 anni nel massimo; per i sottufficiali del Corpo è fissato in 30 anni nel massimo.

La disposizione innova rispetto all'attuale disciplina che non richiede titolo di studio per i concorrenti che siano sottufficiali del Corpo. Tale norma, però, è stata praticamente superata dalle condizioni di fatto, poichè solo i sottufficiali in possesso di titolo di studio adeguato riescono a superare l'esame di concorso, che è unico per tutti i concorrenti; del resto anche tutte le altre Accademie escludono la possibilità di reclutare comunque i giovani non pervenuti al diploma di scuola media superiore, anche nella considerazione che gli studi svolti nei corsi di reclutamento accademici sono equiparati a quelli universitari. Infine, il favore per i sottufficiali non muniti di titolo di studio me-

glio si concreta in disposizioni che li esentano, come è previsto nel presente disegno di legge, dai corsi normali dell'Accademia.

Gli articoli 4 e 5 indicano, per ciascuna delle categorie cui appartengono i concorrenti ai corsi dell'Accademia, i requisiti richiesti per partecipare al concorso di ammissione.

L'articolo 4, nell'elencare i requisiti per la nomina ad ufficiale, stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1954, n. 165, prevede una deroga a favore dei marescialli, per i quali non è richiesta la condizione dello stato civile di celibe.

La disposizione riguardante i requisiti fisici contenuta nella predetta norma è stata sostituita dal riferimento alla idoneità fisico-psico-attitudinale quale ufficiale al servizio della Guardia di finanza, dizione più aderente alla natura degli accertamenti a cui sono sottoposti i concorrenti ai corsi dell'Accademia, ed introdotto, d'altra parte, anche nel testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Poichè sono pari le condizioni dei concorrenti, salva quella del diverso limite di età, è stata soppressa la suddivisione dei posti messi a concorso per i provenienti dai civili ed i provenienti dai sottufficiali, in atto prevista dall'articolo 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165.

L'articolo 6 dispone la inapplicabilità degli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi, e stabilisce che l'età minima e massima per partecipare ai concorsi è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

L'articolo 7 demanda al Ministro delle finanze di stabilire annualmente i posti da mettere a concorso e di conferire, nella misura non superiore al decimo di quelli messi a concorso, i posti che risultassero ancora disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Il secondo comma prevede, per il reclutamento degli ufficiali, una riserva di posti in favore di coloro che provengono dai marescialli, in misura non superiore alla metà del numero degli ufficiali che nello

stesso anno vengono reclutati tramite l'Accademia.

L'articolo 8 stabilisce la decorrenza della nomina ad ufficiale e l'articolo 9 prevede, infine, l'abrogazione delle norme vigenti che risultano incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal presente provvedimento.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio, ma solo un riordinamento generale del sistema di reclutamento, garantendo, altresì ai marescialli che desiderano progredire nella loro carriera, di poter passare a far parte degli ufficiali con quella competenza e quella responsabilità che debbono avere.

Sostanzialmente, il disegno di legge spinge questi sottufficiali a migliorare, tanto più che si richiede loro un titolo di studio superiore. Si tratta, in genere, di persone modeste che entrano a far parte della Guardia di finanza come allievi sottufficiali, che proseguono nei loro studi, prendono il titolo superiore e si troverebbero chiusa la carriera per avere superato i limiti di età. E quindi mi pare assai umano e conforme ai principi oggi in vigore rendere possibile l'accesso alla carriera di ufficiale di questi bravi sottufficiali.

P E L L E G R I N O. Sono d'accordo sul disegno di legge. In proposito vorrei solo osservare che c'è una norma la quale dispone che i limiti di età sono aumentati per coloro i quali abbiano partecipato alla guerra, mentre qui per i marescialli si richiede che non abbiano superato i 40 anni. Questo limite a me pare molto basso; anzi ritengo che, se si richiede un'adeguata preparazione, un titolo di studio ed anche dei requisiti combattentistici, i marescialli dovrebbero poter partecipare al concorso senza alcun limite di età.

R O D A. Le due relazioni mi trovano consenziente. Soprattutto è pregevole la considerazione cui si fa assurgere la equiparazione di ufficiali e sottufficiali con particolari requisiti e benemerienze: questo è un principio innovatore che va tenuto in considerazione, anche perchè, in questo campo specifico, più che la conoscenza della grammatica

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (9 marzo 1967)

valgono due doti essenziali: una, indicata dal collega Trabucchi, è l'onestà, e l'altra è la praticaccia.

Mi associo, però, anche all'osservazione fatta dal senatore Pellegrino circa il limite massimo di 40 anni di età richiesto per i marescialli in servizio permanente e perciò proporrei praticamente un emendamento all'articolo 5 tendente a sostituire le parole « 40 anni » con le seguenti: « 45 anni », perchè si tratta di una carriera molto difficile nella quale si arriva al grado di maresciallo dopo lunghissimi anni di scrupoloso servizio. Se noi mettiamo un limite massimo di età di 40 anni, escludiamo moltissimi benemeriti sottufficiali, per cui, a mio giudizio, è indispensabile elevare almeno di cinque anni quel limite. Così faremmo una legge ben fatta.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è più valido il ragionamento che abbiamo fatto l'altro giorno sul disegno di legge concernente i marescialli. Questi ufficiali di nuova nomina dovranno essere inviati al confine.

P E L L E G R I N O . Al confine mandateci i giovani.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I sottotenenti non li mandiamo a fare ispezioni centrali.

Questi marescialli vengono immessi in una carriera nuova.

L O G I U D I C E . Condivido l'impostazione del disegno di legge così come condivido le conclusioni del relatore; e, appunto perchè condivido queste conclusioni, credo che non sia opportuno aumentare il limite di età di 40 anni perchè occorre stimolare e premiare gli elementi che hanno buona volontà, attitudine, spirito di carriera e desiderio di andare avanti; cioè abbiamo bisogno di elementi validi, efficienti, che uniscano all'esperienza un certo ardore, un certo entusiasmo, che evidentemente, se aumentiamo quel limite di età, sarebbe vano pretendere, per una ragione fisiologica. Io credo che è già tanto fissare quel limite di età

a 40 anni, onorevole Sottosegretario; andare oltre per me sarebbe errato e vorrebbe dire rischiare di frustrare lo scopo del provvedimento. Ecco perchè io ritengo che sia da accettare il limite di 40 anni, che è già abbastanza largo.

P R E S I D E N T E . Vorrei alcuni chiarimenti dall'onorevole relatore. Il primo riguarda la lettera *a*) dell'articolo 4, la quale richiede che gli aspiranti al concorso debbano essere celibi o vedovi e comunque senza prole.

T R A B U C C H I , *relatore*. I celibi possono avere dei figli illegittimi: in tal caso sono esclusi.

P R E S I D E N T E . È proprio necessaria la lettera *b*) dell'articolo 8, la quale dice che per i provenienti dai marescialli, la nomina a sottotenente decorre da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia? Perchè ci deve essere questa discriminazione, soprattutto quando si tratta di elementi che non hanno conseguito la qualifica in base ad una graduatoria?

T R A B U C C H I , *relatore*. Perchè hanno fatto un anno di Accademia in meno.

P R E S I D E N T E . Questo argomento va bene, ma allora perchè non dirlo espressamente? Poichè hanno una graduatoria a parte, la loro nomina decorre da data successiva a quella in cui vengono nominati i sottufficiali. Il testo, infatti, non appare molto chiaro per chi non ha competenza in materia.

T R A B U C C H I , *relatore*. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se il corso per marescialli deve essere fatto in Accademia o anche fuori, perchè, siccome nel testo la parola « Accademia » è scritta con l'iniziale maiuscola, si deve ritenere che si tratti di quella degli ufficiali, mentre per gli altri ci sono i corsi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È Accademia anche quella; ma gli accademisti sono esattamente quelli che hanno fatto il regolare corso di Accademia, che dura quattro anni.

Dagli interventi che finora hanno avuto luogo, debbo dedurre che la Commissione è favorevole all'approvazione del disegno di legge e di questo la ringrazio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso della durata di un anno, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.

(È approvato).

Art. 3.

L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ovvero del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della Guardia di finanza muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1), che non abbiano superato il 30° anno di età.

(È approvato).

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:

a) essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;

b) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

(È approvato).

Art. 5.

I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale di cui al n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere

riconosciuti in possesso della idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Roda e Pellegrino un emendamento tendente a portare i limiti di età da 40 a 45 anni.

Su questo emendamento il Governo ha già espresso parere contrario.

R O D A . Insisto nell'emendamento da me proposto poichè le dichiarazioni del rappresentante del Governo non mi hanno convinto. Le mansioni dei sottufficiali bisogna vederle anche per quanto riguarda le ispezioni di carattere fiscale nelle imprese e in questo caso non occorre fissare il limite di 40 anni: le ispezioni fiscali si possono eseguire nelle grandi città, nei piccoli centri, non occorre andare a 4.000 metri di altezza!

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ho voluto esemplificare, comunque essendo la Guardia di finanza un corpo militare, il più giovane dei suoi ufficiali, prima di essere destinato ad esplicare funzioni fiscali, è utilizzato per funzioni più spiccatamente militari: man mano che passa il tempo, queste funzioni si attenuano e l'ufficiale si qualifica lungo la strada. Comunque abbiamo bisogno che questa operazione tipicamente militare, nella quale rientrano i vari addestramenti che vengono fatti nella Guardia di finanza, sia eseguita da ufficiali giovani. Quando fissiamo il limite di 40 anni, ci riferiamo già ad un ufficiale che per poter fare questa prestazione deve possedere qualità psicofisiche notevoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Roda e Pellegrino, non accolto nè dal Governo nè dal relatore.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Roda e Pellegrino un emendamento soppressivo.

P E L L E G R I N O . Ho proposto la soppressione dell'articolo 6 perchè, a mio avviso, è anticostituzionale in quanto i dipendenti dello Stato vengono considerati in maniera difforme. Vi è una norma fondamentale che stabilisce che coloro i quali sono ex-combattenti, hanno diritto all'elevamento del limite di età di cinque anni. Ora, almeno a questi sottufficiali che hanno partecipato alla guerra, bisogna riconoscere lo stesso beneficio che viene dato a tutti gli impiegati dello Stato. Sono o no anche questi impiegati dello Stato? Vogliamo forse punirli pur avendo essi dato un contributo a tutti i livelli nell'interesse dello Stato?

R O D A . Non possiamo fissare certi principi per i funzionari dello Stato e poi derogare ad essi solo per un determinato settore, perchè anche questi sono funzionari dello Stato! Io non sono un cultore del diritto, ma ritengo che in questo caso si possano ravvisare gli estremi della incostituzionalità.

L O G I U D I C E . La preoccupazione del collega, sotto il profilo costituzionale, è quella di stabilire una parità di condizione tra tutti i dipendenti dello Stato. Ora, questa preoccupazione avrebbe ragion d'essere qualora si trattasse di personale civile, ma dobbiamo ricordare che siamo di fronte a personale militare che deve svolgere compiti particolari, per cui mi pare che non si possa accettare questo criterio, così come non lo si potrebbe accogliere per un corpo speciale

di sommozzatori o di paracadutisti. Per questi motivi, dichiaro di essere contrario all'emendamento Roda-Pellegrino.

T R A B U C C H I, *relatore*. Nella Guardia di finanza non ci sono solo reparti tributari, ma anche reparti di marina ai quali dobbiamo chiedere i sommozzatori, eccetera; abbiamo i reparti elicotteristi, i reparti sciatori che hanno bisogno di particolari doti fisiche, eccetera.

Inoltre, una diversità di trattamento fra i dipendenti dello Stato già esiste in rapporto alle funzioni: i giudici, che adoperano più testa e meno gambe, vanno in pensione a 70 anni, mentre i generali vanno in pensione molto prima. Quindi, per quale motivo vi è questa distinzione? Tutti devono essere uguali di fronte alla legge, ma quando sono uguali anche i servizi che ad essi vengono richiesti.

P E L L E G R I N O. L'articolo 5, testè approvato, già pone dei limiti: « debbono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale ». Quindi, se il sottufficiale ha 45 anni ma non possiede la idoneità fisio-psico-attitudinale, non andrà a fare il sommozzatore!

S A L A R I. Sono contrario all'emendamento Roda-Pellegrino per le considerazioni già svolte da altri colleghi. Desidero solo ricordare che le guardie di finanza fanno parte di un corpo armato, per il quale la legge prevede uno *status* speciale. Perchè non invocate le stesse ragioni di incostituzionalità quando si stabilisce che un ufficiale della Guardia di finanza non può prendere moglie prima di 25 anni? Tutti i Corpi armati sono soggetti a disposizioni speciali per le quali non si possono invocare i principi costituzionali, così come si sta facendo da parte dei colleghi.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 6 presentato dai senatori Roda e Pellegrino.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui all'articolo 2 è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro delle finanze.

I posti da assegnare alla forma di reclutamento di cui al n. 2) dell'articolo 2 non possono superare la metà di quelli messi a concorso, nello stesso anno, per gli allievi dell'Accademia.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso per ciascuna forma di reclutamento.

(*È approvato*).

Art. 8.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo decorre:

a) per i provenienti dagli allievi della Accademia, da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dai marescialli, da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia.

(*È approvato*).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)122^a SEDUTA (9 marzo 1967)

Art. 9.

Sono abrogati il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari